

DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014
71/2014/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ UNOGAS ENERGIA S.P.A. NEI
CONFRONTI DEL COMUNE DI SONA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 27 febbraio 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A, come modificata dalla deliberazione 28 giugno 2013, 275/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione 45/11);

- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e l’Allegato A alla medesima deliberazione, recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG)”, come successivamente modificato ed integrato;
- il Codice di Rete per il Trasporto Gas di Snam Rete Gas, approvato con deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
- il Codice di Rete Tipo del servizio di Distribuzione Gas (CRDG), approvato con deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06.

FATTO

1. La società Unogas Energia S.p.A. (di seguito anche: reclamante) ha presentato, con nota 8 maggio 2013, un reclamo nei confronti del Comune di Sona, esercente il servizio di distribuzione del gas (di seguito anche distributore), contestando le modalità con cui il distributore ha fornito il servizio di vettoriamento;
2. nello specifico, il reclamante ha evidenziato condotte in contrasto con la regolazione in materia di bilanciamento e trasporto del gas naturale e, in particolare, in violazione degli obblighi informativi di cui all’articolo 19 della deliberazione 138/04 e di cui agli articoli 22 e 24 dell’allegato A della deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas; secondo il reclamante il Comune di Sona avrebbe continuato a violare i predetti obblighi informativi, nonostante le numerose richieste, da parte del reclamante, dei dati mensili relativi alle allocazioni da comunicare al responsabile del bilanciamento - ossia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. h, della deliberazione ARG/gas 45/11, “l’impresa maggiore di trasporto”, cioè Snam Rete Gas S.p.A. - e da porre a disposizione degli utenti della distribuzione. Ciò avrebbe provocato imputazioni di volumi di gas superiori a quelli che il reclamante ha effettivamente venduto ai clienti finali;
3. il distributore ha riscontrato la citata comunicazione con nota 14 maggio 2013;
4. il reclamante ha quindi proceduto – ai sensi della Disciplina approvata con la deliberazione 188/2012/E/com – a proporre reclamo nei confronti del distributore (prot. 025934 del 23 luglio 2013);
5. con nota 18 settembre 2013 (prot. Autorità 0030143/P), l’Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
6. con nota 31 ottobre 2013 (prot. 0035009/P), l’Autorità ha richiesto al distributore di comunicare le seguenti informazioni:
 - i motivi per i quali il Comune di Sona non ha trasmesso i dati dei quantitativi di gas che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili all’utente del trasporto, relativi al punto di riconsegna di Sona (Re.Mi. 34539300) nel periodo ottobre 2012-maggio 2013;
 - le eventuali iniziative che il Comune di Sona ha intenzione di intraprendere per ripristinare il regolare funzionamento delle attività del servizio distribuzione del gas naturale.
7. con note ricevute il 12 novembre 2013 (prot. Autorità 036088) e il 13 novembre 2013 (prot. Autorità 036285), il Comune di Sona ha risposto alla richiesta di informazioni avanzata dall’Autorità, comunicando di aver inviato a Unogas, in data 28 ottobre 2013, le letture mensili dal 1 gennaio 2012 al 1 gennaio 2013;

8. con nota 17 dicembre 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata (prot. Autorità 0039993/P), l'Autorità ha richiesto al reclamante una proroga del termine di due mesi di conclusione del procedimento di trattazione dei reclami, stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori;
9. con nota 17 dicembre 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata (prot. Autorità 040480 del 20 dicembre 2013), il reclamante ha espresso il consenso alla proroga del termine;
10. con nota del 30 gennaio 2014, inviata a mezzo posta elettronica certificata, il reclamante ha comunicato all'Autorità che il Comune di Sona ha iniziato ad inviare a Snam Rete Gas S.p.A. i dati funzionali alle allocazioni, a partire dal mese di ottobre 2013, sebbene il formato di trasmissione di tali dati non sia conforme ai tracciati definiti, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del TISG, dall'Autorità e non siano stati rispettati i termini per l'invio dei dati previsti dell'articolo 22, commi 3, e 4, del TISG;
11. la direzione tecnica dell'Autorità ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera a), della deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

12. La deliberazione 138/04, recante “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”, all'articolo 19, regola le “Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto” e definisce le procedure per determinare i dati dei quantitativi di gas che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto ai fini delle procedure allocative. A partire dal 1 gennaio 2013 il predetto articolo 19 è stato soppresso e la disciplina in materia di obblighi informativi è confluita nelle disposizioni approvate con la deliberazione 229/2012/R/gas “Approvazione del testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG)”, in particolare, per quel che rileva ai fini della risoluzione della presente controversia, negli articoli 22 e 24, del TISG;
13. nello specifico, le norme rilevanti, *ratione temporis*, ai fini della risoluzione della controversia *de qua*, sono, per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2012 e il 31 dicembre 2012, l'articolo 19 della deliberazione 138/04 e, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 maggio 2013, gli articoli 22 e 24 del TISG;
14. il Codice di Rete Tipo del Servizio per la Distribuzione del Gas Naturale (CRDG), al paragrafo 9.2, recante “Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto” -, stabilisce che l'impresa di distribuzione:
 - a) determini i volumi di competenza di ciascun utente del servizio di distribuzione immessi al punto di consegna dell'impianto di distribuzione, funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi

di gas riconsegnati in ciascun punto di riconsegna del sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione;

- b) comunichi, tra i dati di cui all'alinea precedente, quelli funzionali al processo di allocazione:
- all'impresa di trasporto, che li utilizza ai fini dell'allocazione su base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto;
 - agli utenti del servizio di distribuzione;

15. il Comune di Sona ha aderito al CRDG tipo in data 12 ottobre 2006.

16. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:

- con nota del 31 ottobre 2013 (prot. 0035009/P) gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto al Comune di Sona informazioni sui motivi per i quali non erano stati trasmessi, nel periodo ottobre 2012 – maggio 2013, i dati dei quantitativi di gas, relativi alla cabina REMI di Sona (REMI 34539300), che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti dei punti di riconsegna della rete di distribuzione ai fini delle procedure allocative, ai sensi dell'articolo 19 della deliberazione 138/04 e degli articoli 22 e 24 del TISG;
- con la medesima nota, gli Uffici dell'Autorità hanno, inoltre, richiesto informazioni sulle eventuali iniziative intraprese per ripristinare il regolare funzionamento delle attività del servizio di distribuzione del gas naturale;
- in risposta alla richiesta di informazioni, con nota ricevuta il 12 novembre 2013 (prot. 036088/A), il Comune di Sona informava l'Autorità *“che in data 28/10/2013 sono state inviate in forma ufficiale, tramite PEC, le letture mensili dal 01.10.2012 al 01.10.2013, di cui si allega copia, degli utenti di titolarità UNOGAS come richiesto dalla società stessa”*; comunicava, inoltre, che: *“L'attuale Amministrazione, insediata in questo comune da giugno 2013, si è trovata a gestire il servizio di distribuzione gas completamente sprovvista di strumenti informatici idonei a definire gli allineamenti delle varie società di vendita, di cui la società Uno Gas, aventi accesso alle reti gas del Comune di Sona”* e che, pertanto, *“presa coscienza della gravità della situazione del servizio distribuzione gas, ha cercato di arginare il problema dotando l'ufficio preposto alla gestione del gas di altro personale ed inoltre si è attivata al fine di incaricare una società per il supporto nelle attività di bilanciamento dei punti di riconsegna della rete gas”*; con successiva nota del 7 novembre 2013 (prot. 036285/A del 13 novembre), il medesimo Comune, oltre a ribadire quanto affermato nella comunicazione del 29 ottobre, ha precisato di aver *“inviato il file relativo alle letture del mese di ottobre 2013 delle utenze di titolarità di Unogas Energia”*;
- con comunicazione del 30 gennaio 2014, il reclamante ha informato che il Comune di Sona ha iniziato ad inviare a Snam Rete Gas i dati funzionali alle allocazioni a partire dal mese di ottobre 2013 e, nel confermare la ricezione delle letture mensili riferite al periodo ottobre 2012-ottobre 2013, ha rilevato:
 - il mancato rispetto dei tempi per l'invio delle letture periodiche;

- un formato di trasmissione dei dati non conforme ai tracciati definiti dall'Autorità¹ ;
- il perdurare dell'invio dei prospetti informativi di cui all'articolo 22, commi 3 e 4 del TISG, in tempi e formati non conformi alle previsioni comma 5, del medesimo articolo;
- con la medesima comunicazione, il reclamante ha confermato che l'omessa trasmissione dei dati di misura al trasportatore nel periodo ottobre 2012-settembre 2013 ha comportato una distorsione dei volumi allocati ad Unogas, con conseguente danno economico, stimato dal reclamante in circa 99.000 euro.

B. Argomentazioni di Unogas Energia S.p.A.

17. Il reclamante sostiene che nel periodo ottobre 2012 – maggio 2013, il Comune di Sona non ha rispettato le modalità di erogazione del servizio di distribuzione contemplate dal CRDG;
18. nel caso specifico, il Comune di Sona non avrebbe comunicato i dati dei quantitativi di gas funzionali alle allocazioni effettuate presso la cabina REMI di Sona (REMI 34539300) che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, nonostante i numerosi solleciti scritti del reclamante;
19. secondo il reclamante, le mancate trasmissioni, da parte del Comune di Sona, dei dati funzionali alle allocazioni, hanno fatto sì che si realizzasse una imputazione di volumi di gas non prelevati a carico di Unogas, ed hanno determinato un pregiudizio economico che il reclamante ha quantificato inizialmente, per il periodo oggetto del reclamo, in €85.359,49;
20. con successiva comunicazione del 30 gennaio 2014, il reclamante ha riquantificato il pregiudizio economico subito, affermando che l'omessa trasmissione dei dati di misura al trasportatore nel periodo ottobre 2012-settembre 2013, ossia successivamente alla proposizione del reclamo, ha comportato una distorsione dei volumi allocati ad Unogas, con conseguente danno economico, stimato in circa 99.000 euro.

C. Argomentazioni del Comune di Sona

21. Il Comune di Sona ha affermato, in particolare nella nota ricevuta dall'Autorità il 12 novembre 2013 (prot. 036088/A) che *“si è trovata a gestire il servizio di distribuzione gas completamente sprovvista di strumenti informatici idonei a definire gli allineamenti delle varie società di vendita, di cui la società Uno Gas, aventi accesso alle reti gas”*.

D. Valutazione delle argomentazioni di Unogas Energia S.p.A.. e del Comune di Sona

22. In ordine alle argomentazioni esposte dal reclamante e dal gestore nell'ambito del presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni:

¹ Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del TISG.

23. oggetto del reclamo di Unogas è la mancata comunicazione nel periodo compreso tra ottobre 2012 e maggio 2013, da parte del Comune di Sona ed in relazione alla cabina REMI di Sona (REMI 34539300), dei quantitativi di gas che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti dei punti di riconsegna della rete di distribuzione ai fini delle procedure allocative, ai sensi dell'articolo 19 della deliberazione 138/04 e degli articoli 22 e 24 del TIGS. Con lettera ricevuta il 12 novembre 2013, in riscontro alla richiesta di informazioni del 31 ottobre 2013, il Comune di Sona ha sostanzialmente confermato quanto sostenuto da Unogas nel proprio reclamo, dichiarando di aver recentemente preso coscienza della gravità della situazione in cui versa il servizio di distribuzione del gas naturale, intraprendendo di conseguenza le iniziative necessarie per dotare la struttura, preposta alla gestione della distribuzione del gas naturale, di risorse e mezzi adeguati a far fronte agli obblighi ed alle disposizioni in materia previste dalla regolazione vigente;
24. in relazione alla richiesta del reclamante di accertamento del pregiudizio economico conseguente alla condotta del gestore, si ritiene che tale accertamento esuli dall'ambito di cognizione dell'Autorità

DELIBERA

1. di accogliere, nel merito, il reclamo di Unogas Energia S.p.A. nei confronti del Comune di Sona;
2. di accertare, con riferimento alla cabina REMI di Sona (REMI 34539300), l'inadempimento del Comune di Sona agli obblighi informativi di cui all'articolo 19 della deliberazione 138/04 (per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2012 e il 31 dicembre 2012) e di cui all'articolo 24 dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas (per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 maggio 2013);
3. di prescrivere al Comune di Sona l'ottemperanza agli obblighi informativi di cui agli articoli 22 e 24 dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas, nel rispetto dei tempi e delle modalità ivi previste;
4. di prescrivere al Comune di Sona di dotare la propria struttura preposta alla gestione della distribuzione del gas naturale di risorse umane e materiali per poter rispettare gli obblighi previsti dalla regolazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni